



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13775 del 2023, proposto da

Biogem S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C.U.R.S.A. – Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per L'Ambiente, Crea – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L'Analisi dell'Economia Agraria e Centro di Ricerca in Viticoltura, non costituiti in giudizio;

Per l'esecuzione

previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali,

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. IV-bis, n. 10668/2023 del 23.6.2023 – esecutiva perché non sospesa dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3403/2023 del 28.8.2023 – con cui è stato disposto l'integrale accoglimento del ricorso n. 13958/2022, proposto dall'odierna ricorrente avverso la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (anche solo Agenzia) 19.9.2022, reg. U.0019407 di parziale finanziamento del progetto avente ad oggetto il “Potenziamento infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica” – con la quale, in particolare, l'Agenzia medesima ha comunicato all'odierno ricorrente che «si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto proposto dalla BIOGEM il finanziamento pari ad €6.800.000,00» e che «Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner», invitandolo a «comunicare il proprio assenso incondizionato [...] entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro costituirà rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine del punteggio, acquisito da ciascun concorrente» – ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; con riserva di agire, ex art. 112, co. 3, c.p.a., per il risarcimento del danno subito a seguito dell'eventuale inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza e conseguente perdita del finanziamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 114 c.p.a. secondo il quale il giudizio di ottemperanza viene introdotto "con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza" da eseguire.

Rilevato inoltre che l'accoglimento del ricorso in ottemperanza è suscettibile di pregiudicare la posizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria contestata, anche solo incidendo sulla misura dei fondi disponibili;

Ritenuto dunque di dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata che erano parti del giudizio ordinario;

Ritenuto poi di poter autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari.

All'uopo la società ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Marco Arcuri, Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO